



# Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017

## A.C. 1990

Dossier n° 202/195 - Schede di lettura  
24 settembre 2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1990
Titolo:	Ratifica del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	25 gennaio 2019
trasmissione alla Camera:	16 agosto 2019
assegnazione:	23 luglio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio)
Oneri finanziari:	Sì

### Contenuto dell'accordo

Il Trattato in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

In particolare è apparso indispensabile procedere ad un aggiornamento dell'accordo in essere con la **Repubblica orientale dell'Uruguay**, risalente addirittura alla seconda metà del 1800 (Convenzione per l'extradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata da un Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881).

Il nuovo Trattato è composto da un breve preambolo e da 24 articoli.

Art.1) stabilisce l'impegno delle Parti a consegnarsi reciprocamente le persone ricercate che si trovino sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (extradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (extradizione esecutiva).

Art. 2) nell'accogliere il principio della doppia incriminazione, stabilisce che l'extradizione sarà concessa unicamente quando il fatto oggetto del procedimento penale per cui si domanda l'extradizione **deve essere previsto come reato** ai sensi della legge di entrambe le Parti. A tal fine, il par. 2 precisa che non possano assumere rilevanza eventuali diversità di classificazione o di denominazione delle fattispecie incriminatrici nell'ambito dei diversi ordinamenti. Con riferimento alle materie fiscali e doganale, risultano parimenti irrilevanti eventuali difformità delle legislazioni nazionali nella previsione di tasse, imposte e dazi. È invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi i Paesi con una pena detentiva non inferiore a due anni. Per l'extradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi.

Art. 3) norma i **motivi di rifiuto obbligatorio** e prevede che l'extradizione non sarà concessa oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (reati politici, motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc.), in particolare, anche quando:

- il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o con una pena che preveda un trattamento crudele, inumano o degradante ovvero, ancora, con una pena detentiva perpetua (salvo, in quest'ultimo caso, che la Parte richiedente garantisca l'applicazione di una pena non maggiore della massima ammessa dalla legge penale della Parte

richiesta);

- se per il reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, una delle parti ha concesso amnistia, indulto o grazia;
- la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) ovvero, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena;
- se la sentenza sia stata pronunciata in contumacia e la Parte richiedente non garantisca l'esistenza di rimedi procedurali preordinati alla riapertura del processo ed alla emissione di una nuova sentenza, si da consentire l'audizione del condannato e l'esplicazione delle sue prerogative difensive;
- se la Parte richiesta ritenga che la concessione dell'estradizione possa compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Art. 4) riguarda i **motivi di rifiuto facoltativi** e prevede unicamente i casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e l'estradando sia (o sarà) sottoposto ad un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale.

Art. 5) stabilisce che la **condizione di cittadino** non potrà essere invocata per negare l'estradizione.

Art. 6) individua le **Autorità centrali** nel Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e nel Ministero della Pubblica Istruzione e Cultura della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Art. 7) riguarda la presentazione della **richiesta di estradizione** e disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di quest'ultima e della documentazione allegata a supporto.

Art. 8) prevede che la Parte richiesta possa chiedere alla Parte richiedente **informazioni supplementari**, laddove quelle fornite non fossero ritenute sufficienti all'adozione di una decisione. Tali informazioni dovranno essere trasmesse entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta; se tale termine non potesse essere rispettato, la Parte richiedente può chiedere una proroga, un'unica volta, per venti giorni. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive equivale alla rinuncia della richiesta.

Art. 9) riguarda la **decisione** e prevede che sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, cui incombe l'obbligo di informare prontamente lo Stato richiedente della sua decisione, esponendone i motivi nell'ipotesi di rifiuto anche solo parziale.

Art. 10) riguarda il **principio di specialità**. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, tale principio (*rule of speciality*) garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta, commessi in epoca ad essa precedente, salvo che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all'originaria domanda di estradizione) o quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi volontaria, ossia nei casi di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento nonché di mancato abbandono del territorio (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni.

Art. 11) prevede che, tranne nei casi in cui la presenza della persona estradata sia da considerarsi volontaria sullo Stato richiesto, la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto.

Art. 12) prevede, per i casi di urgenza, la misura cautelare dell'**arresto provvisorio** e la relativa procedura.

Art. 13) individua specifici criteri di priorità per l'ipotesi di **richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati** nei confronti della medesima persona.

Art. 14) riguarda le **modalità di consegna** della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. È fatta salva la possibilità che lo Stato richiesto differisca la consegna, qualora sia in corso in tale Stato un procedimento penale ovvero l'esecuzione di una pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tal caso i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Se l'estradato fugge nel territorio della Parte richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte richiedente, la persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione per lo stesso reato, senza la necessità di presentare la documentazione prevista.

Art. 15) prevede la possibilità per lo Stato richiesto di **differire la consegna** qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Un'ulteriore ipotesi di consegna differita è stata contemplata per i casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute.

Art.16) prevede una **procedura semplificata** per l'ipotesi in cui l'interessato dichiara di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto ed alla presenza di un difensore.

Art 17) stabilisce specifiche disposizioni relative alla alla consegna allo Stato richiedente di **beni sequestrati** alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto.

Art. 18) riguarda il **transito** nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo.

Art. 19) stabilisce che in materia di **spese di estradizione** è lo Stato richiesto a sostenere spese del

procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla sequestro e alla custodia dei beni indicati all'articolo 17 del Trattato. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

Art. 20) prevede scambi di informazioni sull'esito del procedimento penale ovvero sull'esecuzione della condanna nello Stato richiedente, o sulla sua estradizione a uno Stato terzo.

Art. 21) sottolinea che il Trattato in esame non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformità con altri trattati cui abbiano aderito.

Art. 22) stabilisce l'impegno delle Parti a conservare la documentazione acquisita e le ogni informazioni utilizzata per la procedura di estradizione fino alla scadenza prevista dalle proprie legislazioni interne; le Parti si impegnano altresì a conservare il riserbo il segreto di detta documentazione, quando vi sia una richiesta dalla Parte interessata.

Art. 23) è relativo alla soluzione delle controversie e prevede che o verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica.

Art. 24) stabilisce che il Trattato entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica; esso ha durata illimitata e potrà essere modificato mediante accordo tra le Parti. Ciascuna Parte potrà denunciare il Trattato e tale denuncia avrà effetto dopo centottanta giorni dalla sua comunicazione, salva la definizione dei procedimenti già in corso. Il Trattato sostituisce la Convenzione per l'extradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l'articolo 5 di detta Convenzione.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in commento, già approvato dal Senato l'11 luglio scorso (A.S. 1015) si compone di quattro articoli: gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'**articolo 3** riguarda la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal provvedimento valutati complessivamente in **euro 23.253 annui a decorrere dall'anno 2019**, di cui **19.253 euro** derivanti dalle spese di cui all'articolo 1 e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 pari a **4.000 euro**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI (comma1). Il comma due precisa che agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Corredano il disegno di legge una **relazione tecnica** per la quantificazione degli oneri, nonché un'**Analisi tecnico-normativa** (ATN).

Si segnala che il disegno di legge è accompagnato altresì da una **dichiarazione di esclusione dell'Analisi di impatto della regolamentazione** (AIR), esclusione motivata dall'appartenenza dell'Accordo in esame alla categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.